

Avv. **Marcello Greco**  
Via Lenzi, 1 – 98122 MESSINA  
Tel. 090.671952 – Fax . 090.6412734  
P.E.C. [studiogreco@pec.enya.it](mailto:studiogreco@pec.enya.it)

## TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- Sez. Lavoro -

### Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Nell'interesse del sig. **Pandolfino Natale**, nato a Messina il 09.06.1989, C.F.: PND NTL 89H09 F158A, rappresentato e difeso dall'**avv. Marcello Greco**, C.F.:GRC MCL 58A16 F158C, presso il cui studio, sito in Messina, Via Lenzi n.1, fax 090/6412734, PEC [studiogreco@pec.enya.it](mailto:studiogreco@pec.enya.it), elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

**-Reclamante-**

**Contro**

**ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a.**, in persona del rappresentante legale *pro tempore* C.F. - P.I. 03573940834, con Sede Legale in Messina, P..zza Unione Europea. Pec: [atm.messina@pec.it](mailto:atm.messina@pec.it), rappresentata e difesa dall'**Avv. Antonio Barbera**, C.F.: BRB NTN 78H20 F158B, PEC [avvantoniobarbera01@puntopec.it](mailto:avvantoniobarbera01@puntopec.it)

**-Reclamato-**

**Avverso**

Ordinanza cautelare di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 7072/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro in data 24.03.2022 all'interno del Giudizio n. 4058/2021 R.G. e notificata in pari data.

**Per l'annullamento**

Graduatoria relativa al bando “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro*”

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0004083-08/04/2022 Entrata.  
documento firmato digitalmente da MARCELLO GRECO Stampato il giorno 08/04/2022 da Baviera Letizia.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.  
Firmato Da: GRECO MARCELLO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b274f02888d5cc55



*retributivo 140 CCNL Autoferrontranvieri.*”, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020.

Nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti.

#### **PREMESSO CHE**

- ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a. indiceva un bando, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020, di selezione per n. 60 lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per l’espletamento del ruolo di: OPERATORE DI ESERCIZIO CON PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI mediante la formazione di una graduatoria/elenco da realizzarsi in conformità dell’art. 47, comma 4 del D.lgs 81/2015, da formarsi sulla base dei titoli e requisiti soggettivi richiesti con espletamento di una eventuale prova preselettiva e successivamente di una prova pratica;
- il ricorrente partecipava alla procedura presentando domanda il 30.10.2020, alle ore 12.32 ricevendo il n. prot. 164149;
- a seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento della prova preselettiva, in data 25.07.2021 veniva pubblica la graduatoria provvisoria, dove l’odierno ricorrente n. prot. 164149 ricopriva la posizione n. 181 in elenco.
- Orbene il Sig. Pandolfino si vedeva costretto ad agire in Giudizio per ottenere l’annullamento della graduatoria provvisoria pubblicata da ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a. con il quale la resistente disponeva la sostanziale esclusione del ricorrente dalla possibilità di proseguire l’iter concorsuale, nonchè, ove occorra, anche dei successivi avvisi di selezione, in tutte le parti che appaiano incompatibili con l’assunzione del ricorrente, con il conseguente diritto alla rettifica della graduatoria ed eventualmente di rinnovazione della prova per i motivi che si diranno appresso.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0004083-08/04/2022 Entrata.  
documento firmato digitalmente da MARCELLO GRECO Stampato il giorno 08/04/2022 da Baviera Letizia.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: GRECO MARCELLO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b274f02886f5c655



A fondamento di tali richieste, si esponeva:

**1) Sul *fumus bonis iuris***

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.P.R. 9.05.1994 e 21 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3 – Violazione dei criteri generali per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni**

Come previsto a pag. 6 del bando *“Qualora il numero delle istanze di partecipazione alla selezione (correttamente presentate) sia superiore a 250, si procederà ad una prova preselettiva secondo quanto disciplinato dal presente articolo....la preselezione consisterà in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolversi in 60 minuti.”*

Tale prova veniva posta in essere con modalità telematiche a distanza attraverso la piattaforma ALES, **determinando numerose irregolarità:**

- Urge evidenziare che sebbene secondo le direttive fornite, tutti i candidati dovessero da soli essere in una stanza senza mobili, durante la prova, attraverso e cuffie **si sentiva un continuo vociare di persone esterne atte a dare suggerimenti sulle caselle da barrare ad alcuni candidati**; tale circostanza è palesemente illegittima ed irregolare, determinando un evidente squilibrio tra i vari candidati.
- In virtù delle direttive fornite, in assenza di un controllo continuo e costante, i candidati dovevano inquadrare, **esclusivamente prima dell'inizio della prova**, la stanza all'interno della quale ciascuno avrebbe svolto la stessa, senza tuttavia accertare se successivamente soggetti estranei, avendone la possibilità, fossero intervenuti a coadiuvare i candidati.

Secondo le linee guida fornite da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani:

- A) sin dall'inizio del concorso, **l'esame dovrà essere registrato**, per cui partecipando il concorrente acconsente alla registrazione ed in



tale contesto assume un'importanza rilevante la normativa privacy e l'informativa inerente al trattamento dei dati.

- B) Dovrà essere data l'esatta indicazione del giorno ed orario della prova e della piattaforma o altro strumento telematico che si intende utilizzare.
- C) La Commissione deve identificare il concorrente e **verificare che il candidato svolga la prova personalmente e senza l'aiuto di supporti, di terzi o di qualsiasi altra agevolazione.**
- D) La sessione termina al momento in cui la Commissione – nel caso di prova pratica, dopo aver confermato al concorrente di aver ricevuto l'elaborato (ossia tutti gli elaborati) dichiara finita la prova.

È quindi evidente l'illegittimità della modalità di prova svolta, non essendo stata garantita alcuna parità di trattamento tra i vari candidati e pertanto la Graduatoria bando *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale idoneo a cui attingere per eventuali future assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrontranvieri.”*, giusto provvedimento Presidenziale n. 162 del 16.10.2020.

Nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti.

## **2) Sul *periculum in mora***

Esiste, nel caso che ci occupa, il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto ad essere assunto per il ricorrente, con conseguente lesione grave ed irreparabile di beni ed interessi del ricorrente stesso.

Infatti, se il sig. Pandolfino non venisse riammesso in graduatoria, l'assunzione di altri soggetti idonei, magari posti in posizioni inferiori, potrebbe irreparabilmente condizionare la futura possibilità di assunzione



dell'avente diritto, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la remunerazione per il lavoro.

**In aggiunta, in via istruttoria, si chiedeva di ordinare a parte resistente la produzione di tutte le videoregistrazioni, audioregistrazioni o comunque di tutto il materiale idoneo a fornire una rappresentazione delle modalità di svolgimento della prova preselettiva.**

Costituitasi l'atm, contestava tutte le doglianze mosse dal sig. Pandolfino e, al fine di far valere la concretezza delle proprie interpretazioni, depositava i verbali delle singole giornate di selezioni concorsuali.

Orbene, come già evidenziato ed eccepito con le note di Trattazione Scritta per l'udienza del 27.10.2021, a pag. del Verbale n. 2 del 28.06.2021, veniva affermato che *“alle ore 9:45 dopo aver effettuato le dovute prove di connessione, assistenza e riconoscimento dei candidati con cognome compreso tra la lettera “A” riconoscimento e “Buc”, la società Ales s.r.l. procede a suddividere i candidati in aule virtuali **che vengono affidate alla supervisione, controllo ed assistenza da parte di responsabili della società stessa**”.*

Già da tali affermazioni poste in essere da ATM, si può chiaramente desumere che la stessa ricorrente non abbia effettuato alcun tipo di vigilanza sullo svolgimento della prova e non abbia contezza delle eventuali irregolarità avvenute.

**A pag. 2 del Verbale n.2 del 28.06.2021, Atm affermava che “per un mero errore, sono state somministrate ai candidati due batterie di quesiti anziché la sola batteria n.2 per come precedentemente estratta”.**

**Anche da tale considerazione si evince che parte resistente non abbia operato alcun controllo, non sapendo nemmeno quale fosse l'oggetto della prova concorsuale!**



Orbene, dopo una serie di vicissitudine legate al deposito della prova della notifica nei confronti dei controinteressati, all'udienza del 02.03.2022 (avvenuta in presenza) le parti chiedevano che la causa veniva assunta in decisione, e parte ricorrente si rimetteva alla valutazione del Giudice in ordine alle richieste istruttorie formulate.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.03.2022, con l'ordinanza n. 7072/2022 si rigettava il ricorso e per l'effetto si condannava al pagamento delle spese legali in favore di ATM nella misura di Euro 2390,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Tale provvedimento è assolutamente erroneo ed illegittimo per i seguenti motivi di fatto e di

### **Diritto**

#### **1) Erronea valutazione delle circostanze esposte:**

a pag. 4 dell'ordinanza per cui oggi è causa, la Giudice di prime cure afferma che *“le doglianze formulate da parte ricorrente appaiono generiche, non essendo stati indicati, né dunque provati, specifici episodi idonei a determinare l'illegittimità della procedura oggetto di controversia ed apparendo a tal fine generiche, dunque inammissibile, le richieste istruttorie formulate in ricorso”*.

Tale considerazione è assolutamente erronea in quanto il sig. Pandolfino, già nella narrativa del ricorso, ha dichiarato che **“attraverso e cuffie si sentiva un continuo vociare di persone esterne atte a dare suggerimenti sulle caselle da barrare ad alcuni candidati”**; purtroppo la situazione non consentiva al sig. Pandolfino di appuntarsi il minuto e l'ora esatti in cui un soggetto (o più soggetti) ignoti ponevano in essere suggerimenti ad un altro soggetto ignoto (qualsiasi candidato partecipante alla medesima selezione), in quanto, **lo stesso ricorrente era pienamente concentrato sull'elaborazione e sul portare a compimento la propria prova.**



Non si può certo pretendere che il sig. Pandolfino si disinteressasse dello svolgimento della propria prova e si dedicasse esclusivamente a censire le varie irregolarità.

Per ovvie ragioni, non si può certamente pretendere che il sig. Pandolfino indichi dei testimoni che possano provare le proprie dichiarazioni in merito alle irregolarità rappresentate.

**Il sig. Pandolfino era da solo ad espletare la prova concorsuale,** perché questo imponeva il corretto svolgimento della prova.

Per ovvie ragioni, il non si può certamente pretendere che il sig. Pandolfino abbia *sua sponte* registrato lo svolgimento della prova.

**Il sig. Pandolfino non poteva utilizzare alcun ausilio informatico,** perché questo imponeva il corretto svolgimento della prova.

**L'unico mezzo di prova che potrebbe corroborare le dichiarazioni del sig. Pandolfino è costituito dalle video registrazioni della prova concorsuale che ATM dovrebbe detenere.**

Tuttavia la Giudice di prime cure, a prescindere dai propri poteri istruttori d'ufficio riconosciuti dalla Legge, non ha ritenuto di dover ordinare la produzione di quanto dovuto.

Per tali ragioni l'ordinanza cautelare di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 7072/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro in data 24.03.2022 all'interno del Giudizio n. 4058/2021 R.G. deve necessariamente essere riformata.

**2) Omessa valutazione e difetto di motivazione in ordine alla documentazione prodotta da parte resistente.**

In ogni caso, dal canto suo, parte resistente ha provveduto al deposito di una serie di verbali relativi ai singoli giorni delle prove concorsuali dai quali si evincono profonde irregolarità.

Come ammesso dalla stessa resistente, gli oneri di controllo e vigilanza sullo svolgimento delle prove sono stati sempre delegati in favore della



società ALES sebbene a pag. 6 della memoria difensiva si affermi che *“tutte le operazioni concorsuali, infatti, sono state svolte mediante “stanze tematiche” in cui sono stati distribuiti i candidati che sono state sorvegliate una per una per tutta la durata dello svolgimento della prova (che avveniva a microfono aperto) dai componenti della commissione d’esame e dal personale di ALES srl”*.

Tale circostanza è falsa, i controlli avvenivano solo da parte di ALES e non di ATM! E lo afferma la stessa ATM a pag. 2 del Verbale n. 2 del 28.06.2021, *“nella fase conclusiva della prima sessione, la Commissione notava che il personale addetto alla sorveglianza della Società ALES srl, responsabile per lo svolgimento delle prove, esortava i candidati a rispondere esclusivamente alle prime 60 domande, prefigurando che il test conteneva più dei 60 quesiti previsti dall’Avviso di Selezione Pubblica”*.

Da tali semplici passi si evince chiaramente che:

- a) La sorveglianza veniva posta in essere solo da ALES;
- b) La sorveglianza era così blanda e scadente che fino alla *“fase conclusiva”*, nessuno di ATM o di Ales, si era accorto che fossero state somministrati più quesiti del dovuto!
- c) La prova *“avveniva a microfono aperto”*, pertanto è più che plausibile che il sig. Pandolfino abbia sentito un vociare proveniente da soggetti esterni.

Tali circostanze, portate nel Giudizio direttamente da ATM, costituirebbero di per sé elementi idonei e sufficienti a dichiarare l’illegittimità della prova concorsuale, tuttavia non sono state affatto valutate dalla Giudice di prime cure e né tanto meno vi è stata alcuna menzione all’interno dell’ordinanza per cui oggi è causa.

In aggiunta, alle pagg. 1 e 2 del 5 del 15.07.2021, si afferma che *“non tutti i candidati che hanno partecipato alla prima prova, tenutasi il*



*giorno 28.06.2021 alle ore 9:00 e successivamente annullata in autotutela dalla Commissione in considerazione del fatto che la società Ales aveva erroneamente somministrato ai candidati n.120 domande anziché 60, si sono presentati nelle sedute successive”*

Pertanto a far data dal 28.06.21, sarà necessario attendere sino al 15.07.2021 (più di due settimane) affinché ATM prendesse cognizione che durante una prova, erano state somministrate 120 domande anziché 60! Il doppio! Non una o due o tre, 60 quesiti in più del dovuto!

Addirittura, nel verbale n.4 del 02.07.2021 a pag.2, si afferma che *“sono sottoposti a sorteggio di quiz, dei quali viene estratto il n. \_\_\_\_:il sorteggio viene registrato”*, quindi, come si evince, nemmeno ATM sa quale busta sia stata sorteggiata! Come si fa ad effettuare un controllo idoneo ed adeguato se non si conosce nemmeno l’oggetto della prova che i candidati devono affrontare?

Anche per tali ragioni l’ordinanza cautelare di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 7072/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro in data 24.03.2022 all’interno del Giudizio n. 4058/2021 R.G. deve necessariamente essere riformata.

### **3) Istanza per notificazione ex art. 151 c.p.c.**

La presente controversia riguarda l’accertamento in ordine ad una esclusione da graduatoria, pertanto vede come potenziali controinteressati una moltitudine corposa di soggetti, ovvero tutti gli altri candidati ammessi alla predetta graduatoria, nei confronti dei quali potrebbe essere estremamente complicato instaurare il contraddittorio avvalendosi delle procedura di notifica ordinarie, anche alla luce del carattere di urgenza del presente procedimento.

Pertanto, sin d’ora, si rivolge istanza, qualora il Giudice adito lo ritenesse opportuno, di essere autorizzati a procedere alla notifica ex art. 151 c.p.c., nello specifico, procedendo alla pubblicazione del



presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale della ATM – Azienda Trasporti Messina s.p.a.

**Si chiede altresì, viste le vicissitudini accorse durante il Giudizio di primo grado in ordine al deposito della prova della notifica in favore dei controinteressati, di porre a carico di Atm gli oneri di deposito della prova della notifica.**

Tutto ciò premesso, il Sig. Pandolfino Natale ricorre all'Ill.mo Tribunale di Messina – Sez. Lavoro in composizione collegiale<sup>i</sup>, affinché, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti

#### DOMANDE

- 1) Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere il presente reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. e per l'effetto accogliere la domanda del ricorrente disponendo l'annullamento della graduatoria e ordinare alla amministrazione resistente l'immediata rinnovazione della prova preselettiva, consentendo la partecipazione del Sig. Pandolfino per la Procedura di reclutamento per cui è causa.
- 2) In via Istruttoria si chiede di accogliere il presente reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. e per l'effetto ordinare a parte resistente la produzione di tutte le videoregistrazioni, audioregistrazioni o comunque di tutto il materiale idoneo a fornire una rappresentazione delle modalità di svolgimento della prova preselettiva.
- 3) Sempre in via istruttoria, disporre d'ufficio l'acquisizione di tutta la documentazione che si riterrà utile e conducente ai fini della risoluzione della presente controversia.
- 4) Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di primo grado iscritto presso il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n. 4058/2021.

---

<sup>i</sup>



- 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi gradi di Giudizio della presente controversia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
- 6) In subordine, in caso di accoglimento della superiore domanda, accogliere il presente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e per l'effetto disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di Giudizio.

Si allega:

- a) Bando di selezione;
- b) Domanda di partecipazione;
- c) Graduatoria impugnata
- d) Ordinanza cautelare di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 7072/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro in data 24.03.2022 all'interno del Giudizio n. 4058/2021 R.G.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.*

Messina 01.04.2022

**Avv. Marcello Greco**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0004083-08/04/2022 Entrata.  
documento firmato digitalmente da MARCELLO GRECO Stampato il giorno 08/04/2022 da Baviera Letizia.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.  
Firmato Da: GRECO MARCELLO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b274f0288d5cc655



## **RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto avv. Marcello Greco (C.F. GRMCL58A16F158C), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore del sig. Pandolfino Natale (C.F. PNDNTL89H09F158A), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

### **HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., procura alle liti, decreto di fissazione di udienza n. 7989/2022** nonché **istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.** a:

- **avv. Antonio Barbera quale procuratore costituito dell'Azienda Trasporti Messina s.p.a. (ATM) in persona del legale rappresentante p.t.** , all'indirizzo PEC **avvantoniobarbera01@puntopec.it** estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>).
- **Azienda Trasporti Messina s.p.a. (ATM) in persona del legale rappresentante p.t.**, all'indirizzo PEC **atm.messina@pec.it** estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **studiogreco@pec.enya.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

### **DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento n. 1922/2022 R.G. Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

### **ATTESTO**

- ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che gli allegati files reclamo pandolfino.pdf ("reclamo " avente impronta MD5 82FD4266AF9D08B570278ED82E6400BF), procura alle liti.pdf ("procura alle liti " avente impronta MD5 075588EFD616DD66EB02C04D460E3557) e Decreto di fissazione udienza n. 7989.2022.pdf ("decreto di fissazione di udienza " avente impronta MD5 AC74EFBACD33300DCA5A335D3A2BB8EC) sono conformi alle copie digitali presenti nel relativo fascicolo informatico di cancelleria dal quale sono stati estratti.

Messina, 8 aprile 2022

F.to digitalmente da  
**avv. Marcello Greco**

Il sottoscritto Avv. Marcello Greco del Foro di Messina,  
nell'interesse  
del sig. Pandolfino Natale, in relazione al procedimento n.  
1922/2022  
R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Messina - Sez. Lavoro,  
notifica  
ad A.T.M. Messina ed all'avv. Antonio Barbera quale procuratore  
costituito, i seguenti atti :

- 1) Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;
- 2) Procura alle liti;
- 3) Decreto di fissazione di udienza n. 7989/2022;
- 4) Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- 5) Relata di notificazione.

In ottemperanza al Decreto del 17.12.2021 chiede espressamente la  
notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web  
dell'ATM di tutti gli allegati alla presente, ai sensi dell'art 151  
c.p.c.:

Con osservanza

avv. Marcello Greco



# TRIBUNALE DI MESSINA

## SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

### DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,

letto il ricorso *ex art. 669terdecies c.p.c.* iscritto al n. 1922/2022 R.G.;

visto l'art. 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020 e succ. mod.;

visto l'art. 151 c.p.c.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Roberta Rando e quale altro componente del Collegio la dott.ssa Valeria Totaro.

Fissa l'udienza camerale del 04/05/2022 ore 9:00, onerando il reclamante a notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il 15/04/2022.

Autorizza la notifica del reclamo, unitamente al presente decreto, ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito web istituzionale di ATM S.p.A. entro il 15/04/2022.

Dispone che l'udienza del 04/05/2022 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica. Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge. Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio. Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 07/04/2022

Il Presidente

*Laura Romeo*


STUDIO LEGALE  
**Avv. MARCELLO GRECO**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Lenzi n. 1 – 98122 Messina  
Tel 090/671952 – fax 090/6412734

## PROCURA


Nomino difensore in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Marcello Greco conferendogli ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento dell'incarico affidatogli, ed espressamente quella di integrare il contraddittorio e chiamare terzi in causa, conciliare e transigere la controversia, accettare somme e rilasciare quietanza per mio nome, nonché di farsi sostituire, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato di difesa.

Eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in Messina, Via Lenzi, n. 1.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13, d.lgs. 196/2003 e dei dati sensibili ex art. 22 d.lgs. 196/2003.



La firma è autentica



(Avv. Marcello Greco)